COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

ORIGINALE

ORDINANZA N. 41
del 31-10-2018

Oggetto: MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

IL RESPONSABILE 4^ AREA

VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;

VISTI i Regolamenti CE n.178/02, 852/04, 2075/05 e 1099/09;

VISTO il Regolamento (UE) 1375/2015;

VISTO il Decreto Legislativo n.200/10;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;

VISTO la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.2560 del 16/09/2008;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot.004460 del 28/11/2014;

VISTA la proposta del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda ULSS n.6 Euganea;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

O R D I N A

1) La macellazione dei suini a domicilio, per **l'esclusivo consumo domestico privato,** di uno o al massimo due capi, è consentita nel periodo **2 novembre 2018 al 28 febbraio 2019**;

2) La macellazione di cui al punto 1) **è consentita esclusivamente presso l'azienda agricola del produttore primario che ha allevato gli animali**. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1), dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto;

3) Gli interessati, **almeno 3 giorni prima della macellazione**, devono presentare domanda a questo Comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento mediante bonifico bancario, in favore dell'Az. ULSS 6 – Euganea (IBAN IT 41 R 03069 12117 100000 046385 – causale "macellazione suini 2018-2019") come segue:
   - macellazione di un suino ……. Euro 35,00
   - macellazione di due suini (nella stessa giornata)..……...…….Euro 43,00

4) E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne;

5) E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione**;

6) Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
   - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;
   - che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo.

7) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod.4 all. al DPR n. 320/54) circa la provenienza degli animali.**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione attraverso i siti internet istituzionali.

IN CASO DI VIOLAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE

Composizione del documento:
- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
De Boni Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.